

LA MAPPA DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE COVID

Principali innovazioni contenute nella legge di conversione del decreto legge n. 125/2020, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

NORMA	CONTENUTO
<p>Modifiche all'Allegato 1 del DL 83/2020 <i>(DL 125/2020, articolo 1 comma 3 lettera b)</i></p>	<p>La disposizione interviene sull'allegato 1 del DL 83/2020, che contiene un elenco di norme i cui termini vengono prorogati dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020.</p> <p>In particolare, la proroga riguarda l'applicazione delle previsioni contenute nelle seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none">• articolo 87, commi 6 e 7, del DL Cura Italia, che reca misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio;• articolo 106 del DL Cura Italia, recante disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti;• articolo 4 del DL Liquidità, che reca disposizioni inerenti alla sottoscrizione di contratti e comunicazioni in modo semplificato;• articolo 33 del DL Rilancio, che reca disposizioni inerenti alla sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi;• articolo 34 del DL Rilancio, che reca disposizioni in materia di buoni fruttiferi postali;• articolo 221 comma 2 del DL Rilancio, recante disposizioni in materia di giustizia.

Più nel dettaglio, con riferimento a quest'ultimo articolo, per quanto riguarda il **processo civile**, sono prorogate fino alla fine dell'anno le norme relative:

- al **deposito telematico** degli atti del processo civile ed al pagamento del contributo unificato con modalità telematiche;
- alla possibilità di **svolgimento delle udienze** civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante il **deposito telematico di note scritte**;
- al **deposito telematico di atti e documenti** da parte degli avvocati nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione;
- alla **partecipazione da remoto alle udienze** civili dei difensori e delle parti su loro richiesta;
- alla **trattazione da remoto dell'udienza civile**, con il consenso delle parti, quando non debbano presenziarvi soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice,
- alle modalità di **giuramento in forma scritta**, e con deposito telematico, del consulente tecnico d'ufficio.

In ambito penale, invece, è prorogata fino alla fine dell'anno la disposizione che consente che negli **istituti penitenziari** e negli istituti penali per minorenni i **colloqui dei detenuti**, internati e imputati con i congiunti o con altre persone siano svolti **a distanza**, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile, o mediante corrispondenza telefonica.

Ad ogni modo, in relazione alle proroghe disposte in materia di giustizia, si deve osservare che nelle more

	<p>della conversione del decreto legge è intervenuto il DI Ristori (137/2020) che all'articolo 23 (Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) ha modificato alcune previsioni del suddetto articolo 221 del DI Rilancio.</p>
<p>Continuità della governance degli enti pubblici di ricerca (DI 125/2020, articolo 1 comma 4-bis)</p>	<p>La disposizione proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 l'efficacia delle disposizioni che prevedono la proroga dei mandati dei componenti degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca, fatta eccezione per l'ISTAT. Si prevede, inoltre, che qualora i mandati dei componenti dei medesimi organi siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, si procede al loro rinnovo entro il 31 gennaio 2021.</p>
<p>Validità dei documenti di riconoscimento (DI 125/2020, articolo 1 comma 4-quater)</p>	<p>Il nuovo comma, attraverso una modifica dell'articolo 104 del DI Cura Italia, posticipa al 30 aprile 2021 il termine di validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020.</p>
<p>Differimento di termini in materia di IMU (DI 125/2020, articolo 1 commi da 4-quinques-a 4-septies)</p>	<p>Tali disposizioni, modificando l'articolo 107 del DI Cura Italia, prorogano al 31 gennaio 2021 il termine per la pubblicazione da parte dei Comuni delle aliquote e dei regolamenti concernenti i tributi comunali. Al 31 dicembre 2020 è fissata, invece, la data entro la quale il Comune deve inserire il prospetto delle aliquote IMU e il relativo regolamento sul Portale del federalismo fiscale. Resta fermo,</p>

	<p>inoltre, al 16 dicembre 2020 il termine per il versamento della seconda rata IMU, mentre l'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021.</p>
<p>Disposizioni in materia di servizi finanziari (DI 125/2020, articolo 1 comma 4-undecies)</p>	<p>La disposizione, in considerazione della crescente diffusione dell'accesso ai servizi finanziari in modalità digitale da parte di cittadini e imprese, posticipa al 31 gennaio 2021 il termine per l'adozione dei regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione per le attività che perseguono l'innovazione di servizi e prodotti finanziari, creditizi e assicurativi mediante l'utilizzo nuove tecnologie.</p>
<p>Organi società in house (DI 125/2020, articolo 1 comma 4-duodecies)</p>	<p>La disposizione estende alle società in house, per il periodo che va dal 17 marzo al 15 dicembre 2020, la disciplina prevista dal codice civile in materia di cessazione degli organi amministrativi e di controllo (articoli 2385 comma 2 e 2400 comma 1 ultimo periodo), in luogo della disciplina prevista dal Testo unico delle società partecipate (D.lgs. 175/2016, articolo 11 comma 15). Inoltre, nel medesimo periodo sono fatti salvi gli atti posti in essere da tali organi e la loro eventuale cessazione, per scadenza del termine, non produce effetti fino a quando gli stessi non sono stati ricostituiti.</p>
<p>Differimento di consultazioni elettorali di enti locali</p>	<p>I nuovi commi dispongono il differimento, per il corrente anno, delle consultazioni elettorali riguardanti i comuni i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa, nonché di quelle relative ai</p>

<p>(DI 125/2020, articolo 1 commi da 4-terdecies a 4-septiesdecies)</p>	<p>consigli metropolitani, ai presidenti di provincia e ai consigli provinciali. Si tratta di norme che riproducono il contenuto del DI 148/2020 (Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020), che viene contestualmente abrogato con salvezza degli effetti prodottisi.</p>
<p>Disposizioni in materia di riscossione (DI 125/2020, articolo 1-bis)</p>	<p>La nuova disposizione reca modifiche agli articoli 68 del DI Cura Italia e 152 del DI Rilancio, in materia di riscossione, riproducendo le disposizioni del DI 129/2020, che viene contestualmente abrogato con salvezza degli effetti prodottisi.</p> <p>In particolare, si dispone la proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 dei termini di: sospensione del versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali.</p> <p>Inoltre, viene estesa ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020 la c.d. decadenza lunga del debitore. Ciò significa che la decadenza del beneficio della rateazione accordata dall'agente della riscossione e gli altri effetti di legge legati alla decadenza si verificano in caso di mancato pagamento di 10, anziché 5 rate, anche non consecutive.</p> <p>Sono altresì prorogati di 12 mesi, per i carichi tributari e non, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione, i termini per l'effettuazione degli adempimenti di esercizio del diritto al discarico, nonché i termini di decadenza e prescrizione per la</p>

	<p>notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nell'anno 2021.</p> <p>Infine, la norma proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati.</p>
<p>Proroga di termini per le assunzioni in pubbliche amministrazioni (DI 125/2020, articolo 1-ter)</p>	<p>La disposizione proroga al 31 dicembre 2021 il termine per le possibilità di alcune assunzioni da parte di pubbliche amministrazioni, derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi negli anni 2013-2018. La proroga concerne sia il termine per procedere all'assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione.</p>
<p>Sistema di allerta Covid-19 (DI 125/2020, articolo 2 comma 1-bis)</p>	<p>Il nuovo comma, relativamente alla disciplina dettata per l'utilizzo dell'app Immuni, al fine di una maggiore prevenzione e di un miglioramento dell'uso della piattaforma, prevede che i lavoratori del settore pubblico e privato possano utilizzare i propri dispositivi telematici e telefonici durante l'orario di lavoro, anche in deroga ai regolamenti aziendali, per la fruizione della suddetta app, fino alla conclusione dello stato di emergenza.</p>
<p>Norme in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati preventivi</p>	<p>Tali disposizioni recano alcune modifiche alla Legge Fallimentare (articoli 180 comma 4, 182-bis comma 4 e 182-ter commi 1 e 5) in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti delle imprese insolventi e di concordati preventivi.</p> <p>In particolare, si prevede che il tribunale omologhi il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione</p>

<p>(DI 125/2020, articolo 3 commi 1-bis e 1-ter)</p>	<p>dei debiti anche qualora la mancata adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie determini il mancato raggiungimento delle relative percentuali minime; e anche qualora sulla base delle risultanze della relazione del professionista designato dal debitore, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.</p> <p>Si modificano, inoltre, alcuni profili della disciplina sulle proposte del debitore insolvente relative alla conclusione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di un concordato preventivo, relativamente all'ambito del riferimento ai crediti di natura chirografaria e all'attestazione del professionista designato dal debitore.</p> <p>Si prevede, ancora, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione cessi l'applicazione del Dm del 4 agosto 2009, concernente le modalità di applicazione, i criteri e le condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali nell'ambito delle procedure relative agli accordi di ristrutturazione e concordati preventivi.</p>
<p>Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza</p> <p>(DI 125/2020, articolo 3-bis)</p>	<p>La disposizione, attraverso una modifica all'articolo 103 del Dl Cura Italia, dispone la proroga fino al termine dello stato di emergenza degli effetti di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, fatta eccezione per il Durc (documento unico di</p>

		regolarità contributiva), fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 comma 8 del DI Semplificazioni.
<p>Disposizioni in materia di comunicazioni (DI 125/2020, articolo 4-bis)</p>	<p>in di</p>	<p>Il nuovo articolo prevede che per 6 mesi, a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione, nel caso in cui un soggetto operi contemporaneamente nei mercati delle comunicazioni elettroniche e in un mercato diverso, ricadente nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC), anche attraverso partecipazioni in grado di determinare un'influenza notevole, ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ., l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sia tenuta ad avviare un'apposita istruttoria, il cui termine di conclusione è fissato in 6 mesi dalla data di avvio del procedimento. Tale istruttoria, volta a verificare la sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo, dovrà essere effettuata sulla base di criteri previamente individuati, tenendo conto dei ricavi, delle barriere all'ingresso nonché del livello di concorrenza nei mercati coinvolti.</p> <p>Si prevede, inoltre, l'applicazione di tale disciplina anche ai procedimenti già conclusi dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.</p>
<p>Disposizioni in materia assemblee condominiali (DI 125/2020, articolo 5-bis)</p>	<p>in di</p>	<p>La disposizione modifica l'articolo 66 comma 6 delle disp. att cod. civ. intervenendo sul quorum necessario per consentire la partecipazione alle assemblee condominiali in modalità di videoconferenza. A tal fine, si prevede che si può ricorrere a tale modalità previo consenso della maggioranza dei condomini (e non più della totalità).</p>

